



UFFICIO DEL GIUDICE UNICO

Provvedimento n. 70 /2016

Il Giudice Unico, Dott. Giorgio Pozzoli, nella seduta del 13 ottobre 2016, ha pronunciato la seguente

SENTENZA.

SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO E MOTIVI DELLA DECISIONE. In data 19 settembre 2016 (prot. n. 1743) perveniva a questo Ufficio il ricorso presentato dall'atleta Trasmondi Andy avverso la squalifica disposta nei confronti del medesimo con provvedimento del Giudice di Giornata in occasione della competizione di moto d'acqua categoria SKI F3 svoltasi a Ladispoli in data 10 settembre 2016 ad esito del reclamo tecnico presentato nell'occorso dall'atleta Calzi Fabrizio.

Il ricorrente faceva istanza allo Scrivente di annullamento della squalifica dal medesimo subita, in quanto il reclamante Calzi avrebbe presentato due distinti ricorsi senza pagare la tassa e il deposito cauzionale per ogni singola moto, come previsto dall'articolo 19 regolamento attività nazionale Moto d'acqua – Circuito 2016.

Il ricorso non può essere valutato nel merito, poiché esso è viziato di inammissibilità, in quanto presentato nove giorni dopo il termine della competizione.

In conformità all'articolo 43 n.2) Regolamento di Giustizia, il Giudice Unico entro cinque giorni omologa i risultati della gara e decide in ordine ai ricorsi al medesimo presentati da atleti avverso squalifiche da quest'ultimi subiti in sede di gara.

Il termine di cinque giorni successivi al termine della gara per la presentazione dei ricorsi allo scrivente Ufficio è da ritenersi perentorio e decadenziale. Sul punto, la pre-



-sente decisione è coerente con precedente decisione di questo G.U. (prov. n. 01/05 del 3 febbraio 2005), secondo cui "E' necessario specificare che l'Ordinamento di Giustizia della F.I.M. dispone il procedimento mediante il quale il pilota può far valere i propri diritti che ritiene essere stati lesi in sede di competizione sportiva. Dal combinato disposto del Regolamento Attività Nazionale Moto d'Acqua 2004 (ora 2016, nda) e del Regolamento di Giustizia detto procedimento si struttura in:

- 1) Reclamo al Presidente di Giuria (ora Giudice di Giornata, nda, art. 19 Reg. Attività Nazionale Moto d'Acqua 2004, ora 2016, nda);
- 2) Ricorso al Giudice Unico (art. 43, n. 2, Regolamento di Giustizia);
- 3) Appello alla Commissione d'Appello Federale (art. 44, n. 2, Regolamento di Giustizia);
- 4) Ricorso alla Corte Federale (art. 45, comma 2, n. 1, Regolamento di Giustizia).

Detto procedimento è tassativo nella sua struttura e nelle sue modalità di attuazione: in altre parole, il pilota non può agire a tutela dei suoi diritti contravvenendo a tale procedura con l'uso di diversi strumenti. La questione non è di mero formalismo, ma di garanzia del principio di legalità il quale informa l'azione di tutti gli Organi di Giustizia."

Tra le modalità di attuazione richiamate nel citato provvedimento rientrano con certezza i termini di procedura. Risponde al principio di legalità, dunque, anche la tassatività dei termini di presentazione delle istanze, termini procedurali di natura decadenziale al fine di garantire la stabilità delle situazioni giuridiche.

P.Q.M.

Visto l'art. 43 n.2) Reg. Giust.,

rigetta in quanto inammissibile il ricorso del pilota signor Trasmondi Andy presentato a questo Ufficio in data 19 settembre 2016 (prot. n. 1743).





Si incamerano le tasse del ricorso e si provvederà all'omologazione dei risultati della competizione *de qua* con il passaggio in giudicato della presente sentenza.

Manda alla Segreteria di provvedere alla comunicazione del presente provvedimento al ricorrente signor Trasmondi Andy e all'Associazione di appartenenza, nonché al G.U.G.

Dispone che la presente sentenza venga pubblicata sul sito internet della Federazione fino al 31 dicembre 2017.

Milano, 13 ottobre 2016.



IL GIUDICE UNICO
Dott. Giorgio Pozzoli